REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati

dott.ssa Giuseppina Maio Presidente relatore

dott.ssa Giuseppina Mignemi Consigliere

dott.ssa Maria Rita Micci Consigliere

dott. Antonio Di Stazio Consigliere

dott. Marco Fratini Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello iscritto al n. 59576 del ruolo generale, proposto dall'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B57D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale PRDSRC72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) con elezione di domicilio presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, Via

Cesare Beccaria n. 29,

contro

il sig. xxx, nato a xxx, il xxx, residente in xxx, C.F. xxx, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristian Malaguti, C.F. MLGCST73P10C469K, e dall'Avv. Deborath Fortinelli,

C.F. FRTDRT76D51H501Z, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le altre autorizzate a mezzo fax al n. 0513764168 o all'indirizzo pec cristian.malaguti@ordineavvocatiferrara.eu, ed elettivamente domiciliato in Bologna, Via Montegrappa n. 16, presso lo studio dell'Avv. Cristian Malaguti,

per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, n. 110/2020, pubblicata in data 3 novembre 2020.

Uditi alla pubblica udienza del 17 gennaio 2024, svolta con l'assistenza del Segretario dr.ssa Lucia Pellegrino, data per letta, con il consenso delle parti presenti, la relazione, l'Avv. Giuseppina Giannico in rappresentanza dell'I.N.P.S. e l'Avv. Cristian Malaguti per parte appellata, la causa è passata in decisione.

Esaminati l'atto di appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente in primo grado, già appartenente all'Arma dei

Carabinieri, è titolare di pensione computata con sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in quanto alla data del 31 dicembre 1995 vantava una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

Ha impugnato la determinazione di pensione dell'INPS, lamentando, che illegittimamente la quota retributiva della sua pensione maturata sino al 31 dicembre 1995, non fosse stata rideterminata con applicazione dell'aliquota nella percentuale del 44% di cui al comma 1 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Con sentenza n. 110/2020, la Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, ha accolto la domanda attorea, riconoscendo il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento pensionistico, in godimento con l'applicazione, per la quota della pensione disciplinata dal sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento del 44% ai sensi dell'art. 54, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092; ha condannato l'INPS alla corresponsione dei ratei pensionistici differenziali arretrati, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento ed al rimborso, a favore del ricorrente, delle spese di difesa liquidate in euro 1.700,00 oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15% del compenso. Oneri secondo legge

3. Avverso la suddetta statuizione ha proposto appello l'INPS, deducendo la "Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 54 – primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29

dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

L'Istituto previdenziale, sulla base di articolate argomentazioni giuridiche ha sostenuto che l'applicazione dell'aliquota di rendimento unitaria, prevista dall'art. 54, primo comma, del d.P.R. n. 1092/1973, sia riservata ai soli soggetti cessati dal servizio con una anzianità compresa tra i 15 ed i 20 anni di servizio e non anche ai soggetti collocati a riposo con un'anzianità di servizio maggiore. Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata, con ogni conseguenza quanto alla regolazione delle spese di lite dei due gradi.

4. Il sig. xxx si è costituito in giudizio in data 12 gennaio 2024.

5. All'odierna pubblica udienza, le parti presenti si sono riportate agli atti scritti e alle richieste conclusive ivi rassegnate.

La causa è stata quindi trattenuta per la decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1.La questione concerne le modalità di computo della quota retributiva della pensione per i militari cessati dal servizio con un'anzianità superiore ai 20 anni e che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità di servizio inferiore ai 18 anni.

Tale situazione comporta, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la determinazione del trattamento pensionistico con il sistema di calcolo del "regime misto" (applicazione del criterio retributivo della quota A - anzianità pregressa al 31 dicembre 1992, ed anzianità maturata da quest'ultima

data al 31.12.1995).

2. La materia è stata affrontata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti, che nella sentenza n. 1/2021/QM, depositata in data 4 gennaio 2021, hanno enunciato il principio di diritto a tenore del quale "..la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.".

3. Con successiva sentenza n. 12/2021/QM. le Sezioni riunite di questa Corte dei conti, nuovamente investite in sede nomofilattica, al fine di pronunciarsi in ordine al corretto calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare, cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni, ma che al 31.12.1995 vantava un'anzianità inferiore ai 15 anni, hanno statuito: "La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un'anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione

dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile".

4. Tanto chiarito, per ciò che concerne il caso di specie, ritiene il Collegio, non riscontrandosi, nella presente fattispecie, elementi nuovi che inducano a possibili interpretazioni difformi da quelle già esplicitate dalle Sezioni riunite, che l'appellante, abbia il diritto di vedersi applicato, sulla quota parte della pensione da calcolarsi con sistema retributivo, maturata al 31.12.1995, un coefficiente di rendimento pari al 2,44%.

5. Da ultimo, si osserva che la richiesta originaria formulata dal pensionato per quanto imperniata sull'applicazione del coefficiente di rendimento unitario previsto dall'art. 54, comma 1, risulta espressione di un petitum sostanziale incontrovertibilmente volto alla riliquidazione della pensione, con l'applicazione di una diversa aliquota di rendimento; non può conseguentemente porsi in dubbio che la statuizione resa in conformità al principio enunciato dalla succitata sentenza delle Sezioni riunite possa trovare senz'altro ingresso nel giudizio, rientrando pienamente nel perimetro di cognizione rimesso a questo Collegio di appello in quanto non incorre nel divieto dei nova, né viola l'art.153, comma 1, lett.b) c.g.c..

In conclusione, la sentenza impugnata, impregiudicata ogni questione su interessi legali e rivalutazione monetaria, deve essere riformata nei termini di cui è espressione il principio enunciato dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti nelle sentenze n. 1/2021 e n. 12/2021/QM.

6. Quanto alle spese di lite, liquidate nella prima sentenza nella misura di € 1.700,00, oltre agli accessori di legge, a carico dell'INPS, il

Collegio ritiene di dover provvedere a un nuovo regolamento delle stesse alla stregua dell'esito complessivo della lite.

Invero, in materia di spese giudiziali (inclusive di quelle di lite, qui d'interesse), il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, " (…) allorché riformi, in tutto o in parte, la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, a un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c. (art. 186, co.1 c.g.c.), la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (…)" (Cass, 8400/2018, 1775/2017, 11423/2016, 15112/2005 e 10405/2003).

Perciò, il Collegio, allorché riformi, in tutto o in parte (come nell'ipotesi di causa), la sentenza di primo grado, è tenuto a provvedere, anche in mancanza di uno specifico motivo di gravame, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale.

Pertanto, fermo il non luogo a provvedere per le spese di giustizia stante la loro sostanziale gratuità, si dispone la compensazione delle spese di lite di prime e di seconde cure, ai sensi dell'art. 31, co. 3 c.g.c., avuto riguardo alla reciproca soccombenza delle parti e all'intervenuto mutamento della giurisprudenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello, definitivamente pronunziando, accoglie parzialmente l'appello nei modi e termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese di giustizia.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

Il Presidente

(dr.ssa Giuseppina Maio)

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22/01/2024

IL DIRIGENTE

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

(dr.ssa Giuseppina Maio)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 22/01/2024

Il Dirigente

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 22/01/2024

Il Dirigente

F.to digitalmente